



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°200 del 10-12-20

Reg. generale 2009

OGGETTO: Servizio di Pronto Reperibilità dell'Ufficio Stato Civile - Impegno di spesa e liquidazione competenze dovute periodo pregresso.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che l'Ufficio di Stato Civile, ai sensi del D.P.R. 396/2000, Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997 n.127, deve garantire l'erogazione di servizi istituzionalmente improrogabili, con l'istituto della reperibilità, che è da considerarsi "servizio indispensabile", ai sensi degli artt.72 e 74 comma 1 del D.P.R. succitato;

VISTI gli art. 23 del C.C.N.L. del 14.09.2000 e l'art.12 del C.C.N.L. del 05.10.2001, che disciplinano l'istituto contrattuale riguardante il riconoscimento e l'attribuzione dell'indennità di reperibilità, dove viene previsto l'istituzione del servizio di reperibilità per le aree di pronto intervento individuate dagli enti nei propri contratti decentrati integrativi aziendali;

ACCERTATO che il servizio in oggetto viene svolto secondo l'articolazione stabilita con ordini di servizio mensili da parte del Responsabile dell'Ufficio Stato Civile;

CONSIDERATO che lo stesso schema viene riconfermato ogni anno senza alcuna modifica ed è vigente a tutt'oggi;

RICHIAMATI gli articoli 4 e 31 del C.C.N.L. 05.10.2001 relativi alla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 50 del 30.12.2016, avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2016";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 25 del 15.06.2017 avente ad oggetto "Costituzione fondo risorse decentrate 2017";

VISTO il verbale della delegazione trattante del 2 agosto 2017, concernente l'approvazione della preintesa sul contratto collettivo decentrato per il triennio 2017-2019, per la parte giuridica;

VERIFICATO che il servizio è stato svolto regolarmente e con continuità, come consuetudine, e senza alcuna interruzione del servizio erogato;

ACCERTATO che per l'anno 2016 risultano n.115 giornate di reperibilità effettuate, di cui n. 53 cadenti in giornate feriali e n. 62 in giornate festive come da calendario allegato;

ACCERTATO che per l'anno 2015 risultano ancora da liquidare le indennità di reperibilità, e relativi interventi effettuati ,per i mesi di novembre e dicembre per un totale di n.19 giornate, di cui n.12 festivi;

ATTESO che detto servizio viene remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore nei giorni feriali e di € 20,66 nei giorni festivi e che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse previste dall'art. 15 del C.C.N.L. dell'1.4.99;

CONSIDERATO che in caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti, come previsto dal succitato art..23 del CCNL del 14/9/2000;

VERIFICATO che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 risultano effettuati degli interventi a chiamata, come risulta dal prospetto "A" allegato alla presente determina;

VERIFICATO che dal 1 novembre al 31 dicembre 2015 risultano effettuati degli interventi a chiamata, come risulta dal prospetto "B" allegato alla presente determina;

VISTO il C.C.N.L. EE.LL. biennio economico 2008/2009 ed il contratto decentrato applicato in questo Comune;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 51 della Legge n°142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

Valutato l'orientamento giurisprudenziale che propende per la legittimità della corresponsione delle somme dovute per lavoro straordinario purché autorizzato anche ex post:

per il pagamento del lavoro straordinario negli enti locali non è necessaria l'autorizzazione nel caso in cui il dipendente dimostri che la prestazione lavorativa oltre l'ordinario orario era dovuta ad esigenze indispensabili o indifferibili o a scelte organizzative per la cui attuazione era necessaria l'attività lavorativa. Il principio infatti secondo il quale la prestazione del lavoro straordinario non è retribuita al pubblico dipendente ove non sia stata preventivamente autorizzata, non si applica quando l'attività lavorativa consegua a un preciso obbligo discendente o da esigenze indispensabili o indifferibili o da norme inderogabili oppure da scelte organizzative per la cui attuazione la relativa prestazione non possa essere affidata che al dipendente che poi protragga la propria attività oltre l'orario di servizio.

Rilevato che il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2000, n. 3846): pur ribadendo che vige la regola generale dell'autorizzazione preventiva per il pagamento del lavoro straordinario, ha però ammesso la deroga che consente di retribuire lo straordinario quando l'attività lavorativa sia stata determinata non dalla libera determinazione del prestatore d'opera, ma da un preciso obbligo discendente o da esigenze indispensabili o indifferibili oppure da norme inderogabili (vedasi a tal proposito l'obbligatorietà e inderogabilità del servizio di stato civile nei giorni festivi per redigere gli atti di morte, autorizzare il trasporto della salma, autorizzare la cremazione o autorizzare il seppellimento del cadavere).

In questi casi eccezionali, dunque, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a sanatoria e comunque, sempre formalmente emessa perché sorga il diritto alla corresponsione del compenso.

La necessità di una formale autorizzazione postuma a sanatoria del Responsabile amministrativo dell'ente è riconosciuta dal Consiglio di Stato anche nelle sentenze n. 8626/2010, n. 783/2012 e n. 5953/2012;

In via eccezionale si consente l'espletamento del lavoro straordinario senza preventiva autorizzazione, in caso d'"improcrastinabili" esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria che dia piena contezza degli elementi fattuali e della loro imprevedibilità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; sez. VI, 9 dicembre 2010, n. 8626)

Il principio della indispensabilità dell'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario subisce eccezione quando l'attività sia svolta per obbligo d'ufficio (e al riguardo si parla di autorizzazione implicita), ma, nel rispetto dei principi costituzionali, deve pur sempre trattarsi di esigenze "indifferibili ed urgenti" da dimostrare nello specifico (caso per caso, Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2010, n. 7625).

I Giudici d'Appello richiamano un orientamento, risalente nel tempo, che ammette la rilevanza di un'autorizzazione implicita, nei casi di svolgimento di un servizio "indilazionabile" che l'Amministrazione abbia il preciso compito di assicurare e che per cogenti ragioni organizzative non possa essere svolto da altri all'infuori del dipendente che pretende il compenso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1020; 29 maggio 1995, n. 843; 9 marzo 1995, n. 329);

Tenuto in considerazione, inoltre, per analogia la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, sentenza del 24 giugno 2015, n. 3194, secondo la quale l'autorizzazione a prestare lavoro straordinario può intervenire anche ex post, in sanatoria, qualora sia stato espletato per improcrastinabili esigenze di servizio, e la stessa può intendersi implicitamente contenuta in Atti amministrativi ricognitivi di prestazioni obbligatorie e indefettibili, che il dipendente e l'Amministrazione sono comunque tenuti ad assicurare;

RITENUTO che la reperibilità rientra tra gli istituti obbligatori e che il servizio è stato espletato regolarmente, pertanto, è necessario provvedere ad impegnare la somma di € 1.939,06 complessivamente per la reperibilità e lo straordinario dell'anno 2016 ed € 376,05 per la reperibilità e lo straordinario dei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015, per un totale di € 2.315,11 oltre gli oneri riflessi e l'IRAP a carico dell'ente, necessaria per assicurare il pagamento dei compensi previsti dal vigente C.C.N.L. e spettanti al personale dell'Ufficio Stato Civile nel periodo in oggetto per aver espletato il servizio di pronta reperibilità e la necessaria attività consequenziale;

Ritenuto di dover autorizzare, ora per allora a sanatoria per le obiettive ed improrogabili esigenze di servizio e liquidare ai predetti dipendenti, appartenenti all'Ufficio dello Stato civile, i periodi di reperibilità e le prestazioni straordinarie effettuate nella misura specificata per ciascuno nelle tabelle allegate, non essendo state le stesse fronteggiabili con l'ordinario orario di lavoro:

DETERMINA

Di autorizzare e liquidare per quanto in premessa, ora per allora, ai dipendenti Muntoni Silvia e Coronas Luciana, appartenenti all'Ufficio dello Stato civile, le competenze per la reperibilità e lo straordinario dell'anno 2016 ed € 376,05 per la reperibilità e lo straordinario dei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015, così come in premessa specificato;

Di assumere impegno di spesa, per i motivi di cui in premessa, e LIQUIDARE contestualmente la somma necessaria all'erogazione dell'indennità di reperibilità e per gli interventi eseguiti a chiamata del personale appartenente al servizio Affari Generali-Servizi Demografici, per l'anno 2016 e per i mesi di novembre e dicembre dell'anno 2015, oltre ai relativi oneri riflessi, per un totale complessivo di

€ 3.113,82 come di seguito specificato:

€ 1.939,06 a titolo di servizio di reperibilità uffici demografici 2015/2016 sul cap.113 Imp.1583

€ 461,50 a titolo di oneri riflessi , sul cap. 650 Imp.1585 per € 410,10 e cap. 110 Imp. 1586 per € 51,40

€ 164,82 a titolo di Irap , sul cap 652 , Imp. 1587

€ 508,04 a titolo do straordinario 2015/2016 sul cap 113 Imp. 1836;

€ 120,91 a titolo di oneri riflessi sull'Imp. 1833

€ 43,18 a titolo di IRAP sull'Imp. 1835;

Di dare atto che la presente determinazione è regolarmente corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di procedere alla relativa liquidazione senza ulteriore provvedimento, avendo verificato, tramite il sistema di rilevazione automatica delle presenze, la corrispondente avvenuta effettuazione di lavoro in orario straordinario dai su richiamati dipendenti, nei mesi di novembre e dicembre 2015 e da gennaio a dicembre 2016;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Gianfranco Bellu
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 23-12-2020 al 07-01-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu